



COMUNE DI VALLO DI NERA Provincia di Perugia

Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia SUAPE



Vallo di Nera 11/05/2021



PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta Azienda Agricola Valnerina di Costantini Margherita, con sede legale ubicata in loc. Piedilacosta n. 5, nel Comune di Vallo di Nera (PG)

(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

A.U.A. N. 01/2021

Il Responsabile del SUAPE

PREMESSO:

- che l'iter per la realizzazione di attività produttive rientra nella competenza del SUAPE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.;
- che il provvedimento di autorizzazione unica ambientale spetta all'Ente competente, in questo caso al Comune di Vallo di Nera, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i.;

VISTA la richiesta di A.U.A. presentata al Comune di Vallo di Nera (protocollo n. 2407 del 09.04.2021 e successiva integrazione protocollo n. 2852 del 05.05.2021), con la quale la Ditta Azienda Agricola Valnerina di Costantini Margherita, con sede legale in loc. Piedilacosta n. 5 – 06040 Vallo di Nera (PG), ha richiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013, per l'attività ricettiva agrituristica ubicata nei terreni e fabbricati distinti catastalmente <al foglio n. 3, partt. n. 31 e 32, nel Comune di Vallo di Nera (PG);

CONSIDERATO che la ditta, con la suddetta istanza, ha richiesto, ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013, i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di acque reflue vdi cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO che la suddetta istanza, in data 16.04.2021 prot. 2527, è stata inoltrata dal Comune di Vallo di Nera alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA), quale Autorità competente ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4296 del 10.05.2021 del Dirigente della Regione Umbria - Servizio sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, con la quale viene, tra le altre cose, è stata:

COMUNE DI VALLO DI NERA

- adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta "Azienda Agricola Valnerina di Costantini Margherita", con sede legale in Loc. Piedilacosta n. 5, nel Comune di Vallo di Nera (PG), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - o art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
 - o art. 3, comma 1, lettera e) Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;
- vincolata l'autorizzazione al rispetto, ~~da parte~~ della Ditta "Azienda Agricola Valnerina di Costantini Margherita", di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione stessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di seguito riportate:

SCARICHI

 - o ALLEGATO SCARICHI: parere n. 83 del 06.05.2021, formulato dalla Regione Umbria Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sezione AUA – Uffici di Terni, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- stabilito che la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;
- stabilito che la presente autorizzazione, in applicazione dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAPE del Comune di Vallo di Nera (PG);
- stabilito che la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo – opportunamente registrato secondo le modalità di legge – attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
- stabilito che ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAPE, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;
- stabilito che ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'Autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
 - o le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - o lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- stabilito di revocare tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale;

COMUNE DI VALLO DI NERA

- stabilito di disporre la trasmissione del presente atto al SUAPE del Comune di Vallo di Nera (PG) per il rilascio del Titolo;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., "Norme in materia ambientale";

RILASCIA

Alla Ditta "Azienda Agricola Valnerina di Costantini Margherita", con sede legale in loc. Piedilacosta n. 5 – 06040 Vallo di Nera (PG) – P.IVA/C.F. 01879360541, nella persona della Titolare Sig.ra Costantini Margherita, nata a Vallo di Nera (PG) il 10.11.1931, C.F. CSTMGH31S50L627M, il provvedimento conclusivo di

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

relativamente all'attività "Agriturismo Valnerina" (Attività ricettiva turistica) svolta nei terreni e fabbricati distinti catastalmente al foglio n. 3, partt. n. 31 e 32, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4296 del 10.05.2021 del Dirigente della Regione Umbria - Servizio sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013:

- art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
- art. 3, comma 1, lettera e) Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

La presente autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, ha durata di **anni 15 (quindici)** a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere rinnovata e/o aggiornata anche con gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari e di cui al comma 1 del citato art. 3 del D.P.R. 59/2013.

La durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo – opportunamente registrato secondo le modalità di legge – attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa.

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto da parte della ditta di tutte le prescrizioni, definizioni, precisazioni e disposizioni riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 4296 del 10.05.2021 del Dirigente della Regione Umbria - Servizio sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali e ALLEGATO SCARICHI: parere n. 83 del 06.05.2021, formulato dalla Regione Umbria Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sezione AUA – Uffici di Terni, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale con l'avvertenza che il presente atto potrà essere privo di effetti (anche

COMUNE DI VALLO DI NERA

mediante provvedimenti delle singole autorità competenti) nel caso in cui siano apportate modifiche non consentite o non preventivamente autorizzate nonché negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, per cui ogni eventuale modifica all'impianto approvato dovrà essere sottoposta a comunicazione o richiesta di autorizzazione qualora previsto dalla vigente normativa.

La ditta destinataria del presente provvedimento unico è responsabile di ogni inosservanza delle norme di legge, dei regolamenti, delle precisazioni stabilite nella Determinazione Dirigenziale n. 4296 del 10.05.2021 del Dirigente della Regione Umbria - Servizio sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali.

Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAPE, **almeno 6 mesi prima** della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento viene notificato alla Ditta "Azienda Agricola Valnerina di Costantini Margherita", con sede legale in loc. Piedilacosta n. 5 – 06040 Vallo di Nera (PG) – P.IVA/C.F. 01879360541, nella persona della Titolare Sig.ra Costantini Margherita, nata a Vallo di Nera (PG) il 10.11.1931, C.F. CSTMGH31S50L627M.

Viene inviata inoltre in copia ai seguenti Enti:

- **Regione Umbria** – Direzione regionale governo del territorio, ambiente, protezione civile – Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali – Sezione Autorizzazione Unica Ambientale;
- **ARPA UMBRIA** – Area dipartimentale Umbria Sud – Sicurezza, Distretto Foligno – Spoleto – Valnerina;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso nei modi e nelle forme previste, da parte dei soggetti legittimati, ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Vallo di Nera per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi nonché della Determinazione Dirigenziale n. 4296 del 10.05.2021 del Dirigente della Regione Umbria - Servizio sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Giorgio Gentili



IL RESPONSABILE DEL SUAPE

Giampiero Quarantini





Regione Umbria
Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE
CIVILE**

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4296 DEL 10/05/2021

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta “Azienda Agricola Valnerina di Costantini Margherita”, con sede legale ed unità produttiva in Loc. Piedilacosta n. 5, nel Comune di Vallo di Nera (PG).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Visto il Regolamento interno della Giunta Regionale, Titolo V;

Visti:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m. e i., “ Norme in materia ambientale”;
- l’art. 15 della L. 116/2014 e il successivo decreto attuativo D.M. 30.03.2015 (G.U. n. 84 del 11-04-2015) “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’art. 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 agosto 2014”;

- la L.R. 02 Aprile 2015 n. 10 “ Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative”;
- la D.G.R. n. 1386 del 23/11/2015 “Trasferimento del personale preposto alle funzioni di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10, in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto il 21 ottobre 2015”;
- la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 7 maggio 2019, n.627: “Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue-approvazione e pubblicazione”.
- la D.G.R. 24 settembre 2019 n. 1074: “Linee guida per il procedimento dell'AUA. Modello semplificato e unificato per la presentazione della richiesta di AUA. Adozione”.

Premesso che il SUAPE del Comune di Vallo di Nera (PG), con nota acquisita dalla Regione Umbria al prot. n. 0073132 del 16.04.2021 e successive integrazioni pervenute in data 06.05.2021 prot. n.0087738, trasmetteva l'istanza con la quale la Ditta “Azienda Agricola Valnerina di Costantini Margherita”, con sede legale ed unità produttiva in Loc. Piedilacosta n. 5, nel Comune di Vallo di Nera (PG), richiedeva l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'insediamento produttivo suddetto (Fg. 3 - P.IIa 31-32);

Considerato che la ditta, con la suddetta istanza, ha richiesto, ai sensi del DPR 59/2013, i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Considerato altresì:

- che nel sito produttivo viene svolta attività agritouristica con piscina;

Valutato il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano localizzazione dell'intervento, ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;

Ritenuto di far riferimento alla normativa vigente in materia, per i singoli titoli abilitativi richiesti;

Visto che:

- relativamente al titolo richiesto per lo scarico non recapitante in pubblica fognatura, il soggetto competente in materia è la Regione Umbria;
- relativamente al titolo richiesto per l'impatto acustico, il soggetto competente in materia è il Comune di Vallo di Nera;

Preso atto:

- del parere n. 83 del 06.05.2021, formulato in materia di scarichi dalla Regione Umbria Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sezione AUA – Uffici di Terni, riportato come ALLEGATO SCARICHI;
- della dichiarazione in materia acustica, che nell' impianto vengono svolte attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del D.P.R. n. 227/2011), depositata in atti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
DETERMINA**

1. **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, in favore della Ditta “Azienda Agricola Valnerina di Costantini Margherita”, con sede legale ed unità produttiva in Loc. Piedilacosta n. 5, nel Comune di Vallo di Nera (PG), in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - art. 3, comma 1, lettera a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
 - art. 3, comma 1, lettera e) Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

2. di vincolare l'autorizzazione al rispetto, da parte della Ditta "Azienda Agricola Valnerina di Costantini Margherita", di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto, e di seguito riportate:

SCARICHI

- ALLEGATO SCARICHI: parere n. 83 del 06.05.2021, formulato dalla Regione Umbria Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sezione AUA – Uffici di Terni, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che:

- a. la presente autorizzazione riguarda esclusivamente i titoli abilitativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013;
- b. la presente autorizzazione, in applicazione dell'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013, ha una durata di 15 (quindici) anni, a decorrere dalla data del rilascio da parte del SUAPE del Comune di Vallo di Nera (PG);
- c. la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo – opportunamente registrato secondo le modalità di legge – attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
- d. ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4 del DPR 59/2013, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata all'Autorità competente, tramite il SUAPE, almeno 6 mesi prima della scadenza. Se la domanda è presentata entro tali termini, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, sulla base della presente autorizzazione;
- e. ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DPR 59/2013, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni possono essere imposte dall'Autorità competente, prima della scadenza, nel caso in cui:
 - le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

4. di revocare tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate per i titoli abilitativi oggetto della presente autorizzazione unica ambientale;

5. di disporre la trasmissione del presente atto al SUAPE del Comune di Vallo di Nera (PG) per il rilascio del Titolo;

6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 06/05/2021

L'Istruttore

- Anna Rita Amadei

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 06/05/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Claudio Riccardo Rosati

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 10/05/2021

Il Dirigente

Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2



Regione Umbria

Rep. Interno n. 83 del 06.05.2021 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta AZIENDA AGRICOLA VALNERINA DI COSTANTINI MARGHERITA – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che la Sig.ra Costantini Margherita, in qualità di Legale Rappresentante della ditta AZIENDA AGRICOLA VALNERINA DI COSTANTINI MARGHERITA (P.I. 01879360541), esercente attività agrituristica con piscina, presso la struttura sita nel Comune di Vallo di Nera (PG) – Loc. Piedilacosta n. 5 – con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAPE del Comune di Vallo del Nera (PG) in data 16.04.2021 prot. n. 0073132 e successive integrazioni pervenute in data 06.05.2021 prot. n. 0087738, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 3 - P.lla 31-32);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue provenienti dall'agriturismo con recapito finale in corpo idrico superficiale (fosso naturale confluente al fosso di Rocca Gelli), con potenzialità complessiva di 40 A.E., mediante impianto di depurazione biologico; è altresì presente uno scarico della piscina costituito dalle acque reflue provenienti dal troppopieno e dal controlavaggio dei filtri della piscina, con recapito finale in corpo idrico superficiale (fosso naturale confluente al fosso di Rocca Gelli), mediante impianto di declorazione, come risulta dalla documentazione agli atti;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque –

Aggiornamento 2016-2021”;

VISTA la documentazione per l’istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Geom. Stefano Paglialunga;

ACCERTATO che l’istanza presentata dalla ditta AZIENDA AGRICOLA VALNERINA DI COSTANTINI MARGHERITA è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell’art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell’art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta AZIENDA AGRICOLA VALNERINA DI COSTANTINI MARGHERITA (P.I. 01879360541), con sede legale in Loc. Piedilacosta n. 5, nel Comune di Vallo di Nera (PG), dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo assimilato-domestico costituite dalle acque reflue provenienti dall’agriturismo con recapito finale in corpo idrico superficiale (fosso naturale confluente al fosso di Rocca Gelli), con potenzialità complessiva di 40 A.E., mediante impianto di depurazione biologico; è altresì presente uno scarico della piscina costituito dalle acque reflue provenienti dal troppopieno e dal controlavaggio dei filtri della piscina, con recapito finale in corpo idrico superficiale (fosso naturale confluente al fosso di Rocca Gelli), mediante impianto di declorazione, come risulta dalla documentazione agli atti, ubicati nel Comune di Vallo di Nera (PG), Loc. Piedilacosta n. 5, (Fg. 3 - P.la 31-32), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l’impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore (scolina campestre che arriva al Fosso di Rocca Gelli), al fine di evitare ristagni delle stesse;
- c) Il sistema di declorazione della piscina dovrà garantire i limiti di cloro $< 0,2$ mg/l;
- d) Le acque di un eventuale svuotamento della piscina possono essere convogliate ad un corpo idrografico circostante o utilizzate per altri usi escluso quello idropotabile, purchè la concentrazione di cloro attivo libero sia inferiore $< 0,2$ mg/lt oppure non prima di quindici giorni dall’ultima disinfezione;
- e) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell’impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- f) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell’anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- g) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell’impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;

2) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all’Autorità competente la comunicazione di cui all’art. 6 del DPR 59/2013;

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).

La mancata osservanza delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 152/2006 comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 133 (Sanzioni amministrative) e 137 (Sanzioni penali) del decreto medesimo.